



Ai Docenti
Al DSGA

Al sito web www.itimedi.edu.it

Sezione news e all'Albo pretorio on line
Alla bacheca Docenti DidUp Argo

OGGETTO: Doveri di servizio del personale Docente

Con la presente si ricorda al personale Docente che gli obblighi di servizio sono funzionali allo svolgimento dell'orario previsto e sono finalizzati alle attività di insegnamento e di tutte quelle necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi.

A tal proposito si ritiene opportuno ribadire alcune disposizioni normative, contrattuali e regolamentari, alle quali ciascun Docente deve doverosamente uniformarsi:

1. I Docenti devono aver cura di non lasciare classi scoperte per nessun motivo. È fatto obbligo di **raggiungere la classe**, nell'aula assegnata, **almeno cinque minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni** nella **prima ora di servizio**. Si ricorda che la responsabilità giuridica dell'insegnante è regolata **dall'art.61 della Legge n. 312/80**, in cui si ritiene colpevole il docente per i danni che possono essere arrecati dagli alunni nel caso di comportamenti dolosi o di colpa grave nell'esercizio della vigilanza (**art. 1248 CC, "culpa in vigilando"**).

Qualora il docente ritardi la sua entrata a scuola, non avendo avvisato del suo ritardo, assume un comportamento da ritenersi doloso e, pertanto, colpevole della mancata vigilanza degli alunni.

2. I Docenti si trasferiranno nelle classi successive con la massima sollecitudine alla fine di ogni lezione; inoltre, avranno cura di permettere l'**uscita** degli **allievi** dalle classi, per accedere ai servizi igienici e/o ai distributori, rigorosamente **uno alla volta**, evitando di consentire l'**uscita** nella **prime due ore di lezione effettivamente svolta e fino alle ore 13:45** per permettere, ai collaboratori scolastici, di procedere alla pulizia dei servizi.

I Docenti in servizio all'ultima ora di lezione devono attendere l'**uscita** di tutti gli alunni dalla classe prima di allontanarsi dalla stessa.

3. Il Docente che, per motivi eccezionali ed imprevisti, non può garantire la puntualità, deve adoperarsi per avvertire la scuola (**Ufficio del personale**) con la massima tempestività, **entro le ore 7:45** indipendentemente dal proprio orario di servizio, (diurno o serale) al fine di consentire la necessaria sostituzione e garantire un efficiente servizio scolastico. I motivi del ritardo vanno adeguatamente giustificati.

4. Per quanto riguarda i **permessi brevi** l'**art. 16 del CCNL** dispone che, compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Nel corso dell'anno scolastico, i **permessi brevi non possono superare l'orario settimanale di servizio max 18 ore**. Per stabilire il numero di ore fruibile in uno



docente fino ad un massimo di due ore. Nel corso dell'anno scolastico, i **permessi brevi non possono superare l'orario settimanale di servizio max 18 ore**. Per stabilire il numero di ore fruibile in uno stesso giorno, si deve prendere in considerazione l'orario di servizio da svolgere nella giornata in cui si chiede il permesso. Si ricorda che il permesso breve, a differenza del permesso per motivi personali o familiari di cui all'art. 15/2 CCNL comparto Scuola, non si configura come un "diritto" del dipendente in quanto spetta sempre al Dirigente scolastico valutare se concederlo o meno. La valutazione del Dirigente (o suo delegato), ai fini della concessione del permesso breve, si focalizzerà sulla compatibilità dell'assenza con le esigenze organizzative e funzionali della scuola. Le modalità di richiesta del permesso breve avverranno inoltrando la richiesta tramite applicazione **Personale WEB di Argo** e solo in caso di difficoltà sarà possibile **anticipare** la notizia **telefonicamente all'Ufficio di segreteria**.

RECUPERO PERMESSI BREVI

I Docenti che usufruiscono di ore di permesso sono tenuti a recuperarle nei due mesi successivi secondo le necessità dell'istituto. Nei limiti del possibile si provvederà a preavvertire dei recuperi. La norma stabilisce che il dipendente è tenuto al recupero, pena la trattenuta della somma pari alla retribuzione spettante per il numero di ore non recuperate. La trattenuta non potrà essere disposta se entro i due mesi successivi dalla fruizione del permesso il mancato recupero delle ore non è imputabile al dipendente.

5. In caso di **mancata presenza della classe** (viaggi di istruzione, visite guidate, altre attività in cui è impegnata la classe) il **Docente** in servizio è tenuto ad essere a disposizione e **reperibile presso la Sala insegnanti (BIBLIOTECA)**. Il Docente può essere utilizzato per la sostituzione dei colleghi.

6. È indispensabile che i Docenti consultino sistematicamente i canali comunicativi ufficiali della scuola in merito alle informative, agli impegni, agli avvisi loro inoltrati.

San Giorgio a Cremano, 26 – 09 – 2024



E.to Il Dirigente Scolastico
Dr. Salvador Tufano